

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Castrovillari- Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civilipendente

TRA

B(omissis) (c.f.) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. (omissis)

ATTORE

CONTRO

BANCA 1

CONVENUTA CONTUMACE

BANCA 2, (P. Iva omisis) incorporante per fusione la **BANCA 1**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. (omissis)

INTERVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

B(omissis) ha citato in giudizio la **BANCA 1** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare, relativamente al conto corrente n.xxx tenuto presso la Filiale di Cariati, l'illegittimità e la nullità della pattuizione negoziale laddove è stato applicato un tasso d'interessi effettivo, comprensivo di ogni altra accessoria remunerazione e spesa collegata al credito, con esclusione di imposte e tasse, esorbitante i limiti imposti dalla Legge a mente dell'art. 2 comma 1 e comma 4 legge 108/96;

- per l'effetto ed in conseguenza, accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha indebitamente percepito somme di denaro non dovute per un ammontare che risulterà dall'istruzione probatoria dal momento della sottoscrizione del contratto stesso;

conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito nella misura che risulterà dall'istruzione probatoria previo espletamento della richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.p.c.;

- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni applicate al conto corrente per cui è causa relative ai tassi di interessi qualificati unilateralmente dalla convenuta per violazione dell'art. 1284 cod. civ. e, pertanto, ristabilito il tasso di interessi per come previsto dalla Legge, condannare la convenuta al ristoro delle somme corrisposte in eccedenza, accertate dall'istruzione probatoria, per come richiesta;

- accertare e dichiarare non dovute le somme applicate dalla Banca a titolo di Commissione di Massimo Scoperto laddove imputate ed incidenti sul tasso di interessi applicato;

- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”

A sostegno delle predette domande, l'attore ha dedotto di aver stipulato con la banca convenuta (presso la filiale di Cariati) un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario identificato con il n. XXXX e ha sostenuto che la predetta convenuta avesse nel tempo applicato poste debitorie non dovute. L'attore ha, in particolare, sostenuto:

- l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari, in violazione della legge 108/1996;

- l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi in misura ultralegale, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art. 1346 c.c. non avendo il correntista avuto effettiva contezza del saggio di interesse applicato;

- l'illegittima previsione della commissione di massimo scoperto, in quanto nulla per indeterminatezza e priva di causa.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la BANCA 2 quale incorporante per fusione la BANCA 1 s.p.a. la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto al Tribunale di “1) dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare le domande tutte proposte da B(omissis), perché infondate; 2) condannare l’istante al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.

Esperita l’istruttoria mediante produzione documentale, all’udienza del 23.05.2023, sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall’art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

Le domande proposte sono infondate e devono essere rigettate.

Deve essere chiarito, in via preliminare, che a tale esito non si perviene dando rilievo alla circostanza che il conto corrente oggetto del giudizio fosse ancora attivo al momento dell’instaurazione del giudizio. Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle clausole anatocistiche, con principio, tuttavia, estensibile a qualunque clausola ritenuta illegittima da cui derivino addebiti in danno del correntista, “il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l’esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo (cfr. Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 21646 del 2018). Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell’eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento (...) si prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. Cass. n. 7697 del 2023).” (Cassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.12993)

Se, quindi, l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. può essere esercitata a seguito della chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l’accertamento dell’eventuale nullità delle clausole da cui derivino addebiti in proprio danno.

Ciò posto in ordine all’ammissibilità delle domande proposte, ritiene il Tribunale che le stesse siano infondate per i motivi di seguito illustrati.

L’attore ha in primo luogo dedotto l’illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari, in violazione della legge 108/1996; va, tuttavia, evidenziato in via assorbente come parte attrice non abbia provveduto alla produzione in giudizio del decreto ministeriale rilevante per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia.

In assenza di tale necessaria produzione è inibito al giudicante l’accertamento della fondatezza o meno dell’eccezione di usurarietà, dovendo essere richiamato in questa sede l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e già condiviso da questo Tribunale, cui si intende dare continuità, circa la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l’interesse assume natura usuraria, e la conseguente impossibilità di applicare ad essi il principio ‘iura novit curia’ di cui all’articolo 113 del codice di procedura civile.

In particolare, infatti, la Corte di Cassazione, a sezioni semplici e poi a sezioni unite, ha chiarito che trattandosi di atti amministrativi, non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio iura novit curia (art. 113 primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l’indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (vedansi al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99), con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti (ex multis, Trib. Mantova, sez. II, 4 febbraio 2016, n. 160; cfr. anche Trib. Napoli, 17 giugno 2014 e Trib. Latina, 28 agosto 2013, n. 19154; Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2001, n. 8742).

L’attore ha, inoltre, dedotto l’illegittima applicazione da parte della banca di interessi in misura ultralegale, in violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 1346 c.c.

Deve, tuttavia, a tal proposito rilevarsi che l'art.1284 c.c. non vieta di per sé la pattuizione di interessi in misura ultralegale ma richiede, ai sensi del terzo comma, che il tasso di interessi superiore alla misura legale sia determinato per iscritto.

In particolare, la valida pattuizione di interessi ultralegali deve avere un contenuto chiaro e univoco, con la puntuale specificazione del tasso applicato; il requisito della determinazione scritta degli interessi ultralegali può essere soddisfatto, inoltre, anche 'per relationem', attraverso il richiamo a criteri prestabiliti o con riferimento ad elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili.

Nel caso di specie, il contratto che governa il rapporto (versato in atti da parte convenuta), redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti, prevede un tasso di interesse debitore nominale dell'8,7250% e un tasso di interesse debitore effettivo del 9,0146 %; alla luce di quanto sopra chiarito il contratto soddisfa, quindi, il requisito della forma scritta richiesta dall'art. 1284 c.c. in materia di interessi ultralegali.

Ne deriva l'infondatezza della doglianza.

L'attore ha, infine, dedotto l'illegittima previsione della commissione di massimo scoperto, in quanto nulla per indeterminatezza e priva di causa.

La doglianza relativa alla nullità della clausola per indeterminatezza è infondata.

Deve rilevarsi, infatti, che anche la commissione di massimo scoperto è frutto di specifica pattuizione, mediante una clausola che contiene l'indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, essendo espressamente previsto che "in presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato, di durata superiore a 15 giorni anche non consecutivi nel trimestre, sarà applicata, per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo (...) una commissione di massimo scoperto fino alla misura massima dello 0,3000 per cento" (cfr. contratto nella produzione di parte convenuta).

Ne deriva, sotto tale profilo, la legittimità della predetta clausola.

Deve, infine, escludersi la fondatezza della doglianza relativa all'illegittimità della previsione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa.

Infatti, la commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide.

Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca ed è quindi meritevole di tutela giuridica.

Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la c.m.s. come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/06; Cass. 11772/02).

Recentemente la S.C. ha confermato che l'art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, "pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa" (Cass. n. 12965/2016).

A tutto quanto premesso consegue il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile le spese del processo sono liquidate in € 7.000,00 (Fase di studio: € 1.700,00; Fase introduttiva: € 1.300,00 ; Fase istruttoria: € 1.500,00; fase decisionale: 2.500,00).

P.Q.M.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:

1. RIGETTA le domande di parte attrice;
2. CONDANNA B(omissis) a rimborsare a BANCA 2 le spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in data 17.11.2023

Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso

EX PARTE